

COMUNE DI GUASTALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

All'attenzione della Sig.ra Sindaco **Camilla Verona**
e del Segretario comunale **Mauro D'Araio**

OGGETTO: proposta di modifica del Regolamento del Consiglio comunale

Io sottoscritto GABRIELE MAESTRI, in qualità di Presidente del Consiglio comunale e di componente del gruppo consiliare «Guastalla bene comune», chiedo che sia discussa dalla Commissione Affari istituzionali e finanziari, settori produttivi e dal Consiglio comunale la seguente

Proposta di modifica del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari

1. All'art. 29, il comma 2 è integralmente sostituito con il seguente:
«2. Al fine di garantire il diritto di cronaca e la corretta informazione giornalistica, è liberamente consentita agli operatori dell'informazione la ripresa delle sedute consiliari mediante apparecchi fotografici o riprese audiovisive. La diffusione delle stesse immagini, a esclusivi fini di cronaca, è consentita anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dell'art. 136 e seguenti del d.lgs. n. 196 del 2003 e delle norme di deontologia giornalistica, cui si fa rinvio».
2. All'art. 29, comma 3, dopo le parole «A tale fine, », il testo è sostituito come di seguito:
«gli organi di informazione interessati comunicano la propria presenza al Presidente del Consiglio comunale prima dell'inizio della seduta.»
3. All'art. 29, il comma 4 è integralmente sostituito con il seguente:
«4. Gli operatori dell'informazione dovranno provvedere alle riprese e alle registrazioni in modo da non interferire con i lavori del Consiglio comunale, avendo cura di essere riconoscibili e identificabili.»
4. All'art. 29, comma 5, le parole «autorizzati all'effettuazione di» sono sostituite da «che abbiano comunicato l'intenzione di effettuare».
5. All'art. 29, il comma 6 è integralmente sostituito con il seguente:
«6. Saranno consentite le riprese anche a operatori dell'informazione giunti in sala consiliare a seduta già iniziata, purché questi abbiano dato preavviso della loro presenza, facendolo pervenire direttamente al Presidente o all'ufficio stampa del Comune. Essi saranno comunque tenuti a rispettare quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.»
6. All'art. 29, comma 7, il primo periodo è così sostituito: «È prevista, previa entrata in vigore di un apposito regolamento, la ripresa/registrazione audiovisiva delle adunanze del Consiglio a cura dell'Amministrazione, mentre non sono consentite attività private di ripresa e registrazione.»; nel secondo periodo, le parole «, anche avvalendosi della forza pubblica» sono soppresse.

Relazione

La modifica proposta intende riportare il regime di pubblicità delle sedute del Consiglio comunale a un livello sufficiente di rispetto del diritto di cronaca e del principio di trasparenza.

Il testo attualmente in vigore dell'art. 29 è frutto della modifica regolamentare effettuata con deliberazione consiliare n. 34 del 29 novembre 2011: esso, tuttavia, non pare affatto in grado di garantire, per lo meno sul piano formale, la libertà di informazione e il diritto dei cittadini stessi a essere informati, così come si possono dedurre dall'art. 21 della Costituzione.

Sembra cozzare, in particolare, contro questi diritti costituzionalmente tutelati il regime di autorizzazione previsto per gli organi di informazione: se di «diritto di cronaca» e di «libertà di informazione» si parla, non si capisce perché il loro esercizio debba dipendere da un atto autorizzatorio, senza che tra l'altro siano specificati i parametri in base ai quali valutare le richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio comunale.

A questo proposito, il comma 2 viene modificato eliminando del tutto il regime autorizzatorio, consentendo il libero esercizio del diritto di cronaca e precisando che esso comunque richiede il rispetto della normativa dettata a tutela della *privacy* e del codice deontologico della professione giornalistica; fermo tutto questo, si precisa che non occorre il consenso delle persone riprese (categoria intuitivamente limitata ai membri del Consiglio e della Giunta comunale, agli spettatori intervenuti nel corso di un consiglio comunale aperto e, in casi limitati, al pubblico nel suo complesso quando il diritto di cronaca giustifichi la ripresa, come in caso di tumulto).

Il comma 3 viene adeguato al regime previsto dal rinnovato comma 2, sostituendo la richiesta di autorizzazione con una semplice comunicazione della propria presenza al Presidente a inizio seduta. Lo stesso adeguamento riguarda il comma 4, eliminando la necessità di concordare con il Presidente tempi e modi delle riprese, cosa che implicitamente prevede un limite al diritto di cronaca (alcuni limiti, peraltro, sono già impliciti nel testo del comma 1 – non modificato – che esclude la pubblicità delle sedute qualora esse trattino «questioni riguardanti le qualità, le attitudini, e la moralità delle persone»). Vengono però confermate le affermazioni di principio in base alle quali gli operatori dell'informazione non devono intralciare con la loro attività i lavori del Consiglio comunale (affidando la “traduzione” in pratica del precetto al buon senso e limitando gli interventi della Presidenza allo stretto necessario) e devono essere comunque identificabili e riconoscibili.

Anche il comma 5 viene adeguato, sostituendo il riferimento all'autorizzazione con quello alla comunicazione a inizio seduta.

Il contenuto del vigente comma 6, in caso di approvazione del nuovo comma 2, diventerebbe del tutto privo di significato. Si preferisce però non sopprimere la disposizione e sostituirla per intero, per ragioni sistematiche, con la precisazione in base alla quale è comunque garantito il diritto di cronaca, anche con l'uso di strumenti audiovisivi di ripresa, pure agli operatori dell'informazione che non comunichino la loro presenza a inizio seduta perché arrivati a Consiglio comunale inoltrato. Sarà sufficiente, nel caso, avere comunicato per tempo la propria presenza, anche rivolgendosi a chi gestisce l'ufficio stampa del Comune.

Quanto all'art. 29, comma 7, che regola le riprese audiovisive effettuate da cittadini non qualificabili come «operatori dell'informazione», si ritiene opportuno continuare a non consentire le riprese a soggetti privati; si prevede però che sia l'Amministrazione comunale a farsi carico, in prospettiva, della diffusione delle immagini delle sedute consiliari, in *streaming* o con la possibilità di visionare o scaricare in seguito i filmati. Ciò presuppone necessariamente un confronto tra i Gruppi consiliari non tanto sull'opportunità delle riprese – già previste dallo stesso Statuto comunale all'art. 64, comma 4 *bis* – quanto sulle loro modalità: dalla discussione dovrà scaturire un apposito Regolamento sulla materia. In attesa della sua entrata in vigore (che impegnerà l'Amministrazione a provvedere in tempi ragionevolmente brevi), i privati non avranno comunque la possibilità di riprendere le adunanze. Da ultimo, pur mantenendo la facoltà per il Presidente del Consiglio comunale di far interrompere le riprese e allontanare i trasgressori (facoltà, anche questa, da esercitare secondo buon senso), si ritiene necessario eliminare l'inciso finale che consente il ricorso alla forza pubblica, decisamente esagerato in una situazione come quella in esame.

In vista della discussione in Commissione e in Consiglio, richiedo formale parere tecnico dei funzionari competenti sulla proposta di modifica al Regolamento consiliare qui contenuta.

Guastalla, 08/09/2014

Gabriele Maestri